

Ai sensi della disposizione dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale", nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) nonché della disposizione dell'articolo 65 comma 1 punto 1 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 16 febbraio 2021, ha emanato la

DELIBERA STATUTARIA DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

Articolo 1

Nello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18), nell'articolo 54 dello Statuto, il numero di consiglieri viene modificato da 17 a 15.

Articolo 2

Nell'articolo 58 comma 4, in seguito alla parola "*giustificata*", vengono cancellate le parole "*senza retribuzione*" e in seguito alle parole "*organismi di lavoro*" vengono aggiunte le parole: "*conformemente all'accordo con il datore di lavoro*".

Articolo 3

Nell'articolo 66, in seguito al comma 1, viene aggiunto il nuovo comma 2 del seguente tenore:
"La Città può conferire inoltre premi in denaro ai cittadini con residenza sul territorio della Città per risultati sportivi eccezionali (uno dei primi 3 posti) conseguiti ai Giochi Olimpici, Paraolimpici, Olimpiadi dei Sordi nonché a competizioni mondiali, europee e nazionali, in conformità con i mezzi assicurati nel bilancio per l'anno in corso e in conformità alla delibera vigente sulla realizzazione del bilancio."

Il comma 2 diventa comma 3.

Articolo 4

Nell'articolo 72 comma 1, dopo la parola "*ha*" vengono cancellate le parole "*due (2) sostituti che lo sostituiscono*" e vengono sostituite con le parole "*un sostituto che lo sostituisce*".

Viene modificato il comma 2, che è del seguente tenore:

"Conformemente al presente Statuto, ai diritti acquisiti, agli accordi internazionali, alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze ed alle prescrizioni specifiche, la comunità nazionale italiana autoctona ha diritto ad un membro nel potere esecutivo."

Il comma 3 viene cancellato.

Articolo 5

Nell'articolo 73 comma 1, dopo la parola "*affidare*" vengono cancellate le parole "*al vicesindaco/ai vicesindaci*" e vengono sostituite con le parole: "*al vicesindaco*".

Articolo 6

Nell'articolo 74 comma 1, dopo le parole "*il sindaco e*" vengono cancellate le parole "*i vicesindaci*" e vengono sostituite con le parole "*il vicesindaco*".

Nell'articolo 74 comma 2 dopo le parole *"il sindaco e"* vengono cancellate le parole *"i vicesindaci"* e vengono sostituite con le parole *"il vicesindaco"*.

Articolo 7

Nell'articolo 76 comma 1, le parole *"i suoi sostituti, eletti assieme a lui"* vengono cancellate e vengono sostituite dalle parole: *"il suo sostituto, eletto assieme a lui"*.

Articolo 8

Nell'articolo 77 comma 1, le parole *"i vicesindaci che sono stati eletti"* vengono sostituite dalle parole *"il suo sostituto che è stato eletto"*.

Articolo 9

Nell'articolo 95, il comma 1 viene sostituito dal nuovo comma del seguente tenore:

"Il referendum può essere indetto per decidere sulla proposta di modifica allo Statuto, sulla proposta di un atto generale oppure su altre questioni nell'ambito dell'organismo rappresentativo, nonché su altre questioni stabilite dalla legge e dallo statuto."

Nel comma 2, in seguito alla parola *"maggioranza"* vengono aggiunte le parole *"dei consigli"*.

Articolo 10

L'articolo 96 viene modificato e diventa del seguente tenore:

"Articolo 96

Qualora l'indizione del referendum venisse proposta dal 20% del numero totale degli elettori della Città, il presidente del Consiglio municipale è tenuto ad inoltrare la proposta ricevuta all'organismo dell'amministrazione statale preposto agli affari dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Dopo che l'organismo dell'amministrazione statale preposto agli affari dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) avrà accertato la regolarità della proposta, il Consiglio municipale emanerà la delibera sull'indizione del referendum entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta della delibera dell'organismo dell'amministrazione statale preposto agli affari dell'autogoverno locale e territoriale (regionale)."

Articolo 11

Nell'articolo 102, vengono modificati i commi 1 e 2 e diventano del seguente tenore:

"Le assemblee dei cittadini possono essere convocate allo scopo di informare i cittadini in merito a singole questioni e proposte nell'ambito dell'autogoverno della Città e per discutere in merito alle esigenze e agli interessi di rilevanza locale dei cittadini.

La proposta di convocazione delle assemblee dei cittadini di cui al comma 1 del presente articolo può venir presentata da 1/3 dei consiglieri del Consiglio municipale e dal sindaco."

Articolo 12

Nell'articolo 103 viene aggiunto il nuovo comma 2 del seguente tenore:

"L'assemblea dei cittadini può essere convocata anche dal consiglio del comitato locale."

Viene modificato il comma 4 e diventa del seguente tenore:

"Il parere avanzato dai comizi locali dei cittadini è vincolante per il comitato locale, mentre è consultivo per il Consiglio municipale e per il sindaco."

I commi 2, 3 e 4 diventano commi 3, 4 e 5.

Articolo 13

Viene modificato l'articolo 104, che diventa del seguente tenore:

“Articolo 104

I cittadini hanno diritto di proporre al Consiglio municipale l'emanazione di un determinato atto generale oppure la risoluzione di una determinata questione nell'ambito dell'attività del Consiglio municipale, nonché presentare petizioni in merito alle questioni nell'ambito dell'autogoverno della Città di importanza locale.

Il Consiglio municipale discute in merito alla proposta e alla petizione di cui al comma 1 del presente articolo, qualora la proposta o la petizione venisse sostenuta dalla sottoscrizione di almeno il 10% degli elettori iscritti nell'elenco elettorale della Città.

Il Consiglio municipale è tenuto a dare una risposta ai proponenti, entro il termine di 3 mesi dalla ricevuta della proposta.

Le proposte e le petizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere presentate anche elettronicamente.”

Articolo 14

Nell'articolo 110 comma 6, in seguito alla parola “Croazia”, vengono aggiunte le parole “*nonché di un altro proponente autorizzato stabilito dal Regolamento del Consiglio municipale.*”

Articolo 15

Nell'articolo 111, in seguito al comma 1 viene aggiunto il comma 2 del seguente tenore:

“La Città pubblica le informazioni in merito all'utilizzo dei mezzi di bilancio sul proprio sito internet in modo che tali informazioni siano facilmente accessibili e ricercabili.”

Articolo 16

La presente delibera statutaria di modifiche ed integrazioni allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.

Klasa / Classe: 011-01/21-01/01
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-4
Rovinj-Rovigno, 16 febbraio 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić